Novità certificati e dichiarazioni sostitutive

Entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2012 le modifiche introdotte dall'art. 15, comma 1, della **legge n. 183 del 12 novembre 2011 (c.d. legge di stabilità 2012)**. La disposizione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, è diretta a consentire la "decertificazione", **cioè la eliminazione dei certificati nei rapporti fra pubbliche amministrazioni e fra queste ed i gestori di pubblici servizi: i certificati saranno utilizzati esclusivamente nei rapporti fra privati**.

Tale disposizione rafforza ulteriormente quanto già precedentemente precisato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa", ossia il principio che nei rapporti fra pubbliche amministrazioni (Ministeri – Tribunali – A.s.l. – Regioni – Provincie – Comuni) e gestori di pubblici servizi (Enel – Telecom – C.C.I.A.A. ecc.) vale la produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni in sostituzione dei certificati (disposizione largamente disattesa da molte Amministrazioni procedenti).

L'ufficiale d'anagrafe continuerà a rilasciare certificati, su richiesta degli interessati, da utilizzare solo ed esclusivamente nei rapporti fra privati, sulla base della vigente normativa.

E' consigliabile che l'ufficiale d'anagrafe o di stato civile rilasci le previste certificazioni, richieste dai privati previa richiesta scritta, su apposito modulo, fondamentale a tutelare gli operatori demografici da possibili conseguenze ed assicurare l'esonero da responsabilità e permettere il rilascio di quanto richiesto nelle more della legge.

la richiesta e l'accettazione di tali certificati costituiscono violazione dei doveri d'ufficio;

- i certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la dicitura: " Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione od ai privati gestori di pubblici servizi";
- le Amministrazioni dovranno adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura; il rilascio di certificati che ne siano privi costituisce violazione dei doveri d'ufficio;
- le Amministrazioni sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle Amministrazioni procedenti; tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire gli "idonei controlli, anche a campione", delle dichiarazioni sostitutive, di cui all'art. 71 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa;
- le Amministrazioni devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;
- la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione;
- le Pubbliche Amministrazioni possono acquisire senza oneri e con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza, le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni;
- per lo scambio dei dati per via telematica, le Amministrazioni dovranno operare secondo quanto previsto dall'art. 58, comma 2, del vigente Codice dell'amministrazione digitale, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA (consultabili sul sito istituzionale http://www.digitpa.gov.it/), attraverso apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le Amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse Amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Nelle more della predisposizione e della sottoscrizione di tali convenzioni, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica dovranno comunque rispondere alle richieste di informazioni ai sensi dell' art. 43 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa.

La nuova disposizione ha il fondamentale scopo di indurre le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi ad utilizzare l'accesso diretto alle proprie banche dati, sollevando i privati dall'onere di reperire o produrre e, poi, trasmettere tutte quelle certificazioni relative ad informazioni che le amministrazioni stesse già possiedono o sono in condizione di acquisire dialogando tra loro.
L'entrata in vigore della nuova norma si presenta più complessa di quanto alla sua pubblicazione si potesse attendere, pone in luce innumerevoli problematiche che quotidianamente gli operatori dei servizi demografici incrociano sia per quanto riguarda il servizio di stato civile (esempio: cittadinanza) sia il servizio elettorale, essendo per la loro natura e per le attuali disposizioni normative impossibili da sostituire con dichiarazioni sostitutive dei privati.
E' consigliabile, nell'attesa che il legislatore definisca nello specifico le numerose argomentazioni procedurali, riporre molta attenzione ai comportamenti da attuare da parte degli ufficiali d'anagrafe, di stato civile ed elettorale a seconda che si tratti di ufficiali certificatori o ufficiali incaricati alla raccolta di dati ed informazioni necessari al completamento del procedimento amministrativo.
E' assolutamente necessario e d'obbligo che la pubblica amministrazione od i gestori di pubblici servizi accettino le autocertificazioni.
Qualora pervenga da parte di una pubblica amministrazione o da gestori di pubblici servizi o da parte di un privato cittadino richieste di certificazione è consigliabile che l'ufficiale certificante illustri ai richiedenti la non validità o la nullità delle certificazioni.
Qualora sia necessario, invece, acquisire informazioni utili e necessarie alla formazione, al perfezionamento di fascicoli e/o atti amministrativi, è consigliabile, al fine di evitare la raccolta di documenti "non validi" o "nulli", che l'amministrazione richiedente formuli, direttamente alle amministrazioni interessate titolari dei dati, richieste sotto forma di autocertificazione.

CONFRONTO FRA LA NUOVA NORMA E LA PRECEDENTE NORMATIVA:

NUOVA DISPOSIZIONE **Art. 15** **Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.**	**PRECEDENTE DISPOSIZIONE** **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445** **"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"**
Art. 40 ***Certificati*** 1. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà' sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. 2. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". 3. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.	Art. 40 Certificazioni contestuali 1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.
Art. 41 ***Validità dei certificati*** 1. I certificati rilasciati dalle pubbliche	Art. 41 Validità dei certificati 1. I certificati rilasciati dalle pubbliche

amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.	amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore. 2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché' dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76.
Art. 43 ***Accertamenti d'ufficio*** 1.Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché' tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L). 2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico ai fini del decreto legislativo 11	Art. 43 Accertamenti d'ufficio 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (R) 2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui e' necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico ai fini del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi

maggio 1999, n. 135 la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante effettuata, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (L) 3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica. (R) 4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. (R) 5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. (R) 6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (R)	dell'amministrazione certificante effettuata, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (L) 3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica. (R) 4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. (R) 5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. (R) 6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (R)
Art. 44 1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove	Art. 44 1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove

formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio. 2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando cio' sia indispensabile. ***Art. 44/bis (L)*** Acquisizione d'ufficio di informazioni 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.	formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio. 2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia indispensabile.
Art. 72. (L) ***Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli*** 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. 2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché' le modalità per la loro esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni	Articolo 72 (R) Responsabilità dei controlli 1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 71 le amministrazione certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione. 2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.	
Art. 74 ***Violazione dei doveri d'ufficio*** 1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L) 2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio: a)la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà; (L) b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento; (R) c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita. (R) c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02. (L)	Art. 74 Violazione dei doveri d'ufficio 1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L) 2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio: a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva; (R) b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento; (R) c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita. (R)